

Tribunale di Treviso

R.G. N. 28/2018

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Petra Uliana,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla sig.ra Pervinca Quacchio ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 e il decreto del Tribunale dep, in data 17/12/2018 con il quale è stato accolto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il rigetto dell'istanza di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Tarzo (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- ritenuto di dover rideterminare la misura delle spese mensili personali da sottrarre all'attivo messo a disposizione dei creditori in quanto 1) parte delle spese elencate sono eccessive avuto riguardo al tenore di vita che dovrebbe osservare una persona sovraindebitata (cfr spese per euro 360 per telefonia mobile, euro 275 per parrucchiere ed euro 750 per vestiario); 2) parte delle spese verranno meno dopo la vendita del veicolo (bollo auto) e sono comunque manifestamente esorbitanti (totali 1400 euro di spese per assicurazione dell'autoveicolo che vale poche migliaia di euro); 3) le spese per alimenti, acqua, luce, gas e rifiuti devono essere imputate in misura maggiore al marito della ricorrente (sig. Tronchin) in quanto la sig.ra Quacchio non è tenuta a farsi carico delle spese correnti riconducibili alla presenza dei due figli del Tronchin presso l'abitazione della coppia per 3-4 giorni alla settimana;

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Pervinca Quacchio, nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Pegoraro, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 650 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l'eventuale tredicesima mensilità negli stessi limiti, fatte salve le maggior risorse che dovessero rendersi necessarie per far fronte ad un canone di locazione;


Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere

proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 31/12/2018

Il Giudice

dott. ~~ssa~~ Petra Uliana


TRIBUNALE DI TREVISO

31 DIC. 2018

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALT
